



Istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per la

Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019

Proponente SAID srl – Pineto

Procedura VIA

Numero pratica 22/298284

La scrivente **dr.ssa Clelia Delle Curti** quale **Presidente del COMITATO A.S.T. - di Torre San Rocco**

Nonché

Lo scrivente sig. **ALEJANDRO DE FABRITIIS** residente in Pineto via Giove 45 quale privato cittadino residente e dimorante nell'abitazione confinante con l'impianto SAID.

Contestano il **GIUDIZIO FAVOREVOLE CCR-VIA n.3989 del 31.08.23** per le seguenti ragioni:

- 1) Non è stato valutato in maniera esaustiva l'IMPATTO CUMULATIVO in considerazione anche della presenza dell'altro impianto SE.Lecta ATTIGUO all'impianto SAID oggi proponente. Era stato richiesto da Arta e dall'Autorità procedente uno studio approfondito, varie volte sollecitato in sede PAUR a cui il proponente, che inizialmente si era rifiutato di effettuare, ha semplicemente prodotto uno "studio sommario" unicamente sugli odori potenzialmente prodotti. Tale studio è stato ritenuto dallo stesso CCR-VIA *"...stima scarsamente significativa in quanto sono stati ipotizzati valori di fondi arbitrariamente posti pari a circa un terzo dei criteri di accettabilità ma l'incremento atteso dovuto alla modifica è di molto inferiore all'unità odorigena per tutti i recettori..."*. Evidentemente l'Autorità Competente si accontenta lo stesso pur avendo censurato precedente in maniera severa su diversi punti le insufficienti relazioni prodotte dal Proponente che sul punto rileva che : *"non tiene in considerazione l'effetto cumulo con impianti vicini"*. Lo studio, nuovamente sostituito ed integrato, sostanzialmente è simile al precedente che però ora l'Autorità competente ritiene sufficiente.

Ci si spieghi la ragione per la quale dalle abitazioni e dalle aziende confinanti o circostanti si sente puzza ed, in certi giorni ed in certe condizioni di vento, in maniera insopportabile.

La presenza di odori sgradevoli è stata accertata sia da ARTA sia dalla ASL , che ha iniziato una procedura amministrativa sia da Polizia Municipale di Pineto con controlli, comunque mai tempestivi, effettuati a seguito delle nostre segnalazioni (si veda allegati).

Odori la cui "proprietà" non è identificabile stante proprio l'attiguità dei due impianti ed è la ragione per la quale ogni gestore scarica la responsabilità del puzzo sull'altro gestore.

Ai residenti nelle abitazioni vicine, in particolare in quella del De Fabritiis, non è concesso di vivere in giardino o ricevere ospiti ben che meno cenare all'aperto a causa della puzza insopportabile. Basterebbe fornire i residenti del recapito telefonico di un tecnico ARTA prontamente reperibile che raggiunga le nostre abitazioni ad annusare quello che annusiamo e respiriamo noi, probabilmente sarebbe meno costoso ma più attendibile di (auto)relazioni sulla diffusione impatto olfattivo presentate dai proponenti.

In ogni caso lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto considerare ogni ripercussione sul territorio e sull'ambiente dalla presenza di DUE IMPIANTI invece che solo (e maldestramente) per gli odori ma anche per i rumori, l'espandersi continuo e costante degli impianti sulle zone agricole/residenziali sempre più vicine alle abitazioni preesistenti (la SAID oggi ha rinunciato ad un'ulteriore area ma quando il Comune di Pineto gli concederà la sanatoria, ricomincerà con nuove istanze di espansione), il deprezzamento degli immobili e dei terreni, la pericolosità per la salute degli abitanti, l'indecorosità del territorio e del nucleo abitato composto da case, casette, villette, orti e terreni ed aziende agricoli che si stanno deprezzando inesorabilmente.

- 2) Relativamente all'impatto acustico, già rivelato in questa sede PAUR come "vicino al limite" al quale va aggiunto il rumore dei due nuovi strumenti che said intende installare, di nuovo ci si accontenta della dichiarazione del proponente "Al fine di mitigare il rumore sul punto P1 in cui la rumorosità prodotta si avvicina al valore limite *risulta attuato un intervento di schermatura con telo retraibile in materiale plastico*"

In pratica una tenda?? Oltretutto dopo che il Servizio Valutazioni ambientali con nota 383014 aveva chiesto di "specificare le caratteristiche tecniche delle misure di mitigazione per l'impatto acustico ("barriere") " . A fine procedura ci si accontenta di una tenda in plastica (!!!)

Ci si spieghi perché tale tenda non è stata mai vista. Ammesso che sia stata veramente attuata evidentemente è sempre aperta poiché la Said lavora sia nello pseudo edificio (aperto sul lati) che sul piazzale.

Il CCR-VIA non ha valutato, nonostante sia stato posto in evidenza nelle nostre precedenti osservazioni, che il rumore proviene dal piazzale sul quale sono ricoverati i cassoni che in sede di lavorazione vengono sbattuti sul suolo vuoti e poi riempiti con materiale pesante sbattuto nei cassoni. Lo sbattere improvviso e ripetuto è la più fastidiosa e stressante fonte di rumore alla quale andranno sommati i rumori delle due apparecchiature di cui sopra oltre alle costanti urla degli operai condite da svariate tipologie di bestemmie mentre cercano di comunicare tra loro nel mezzo di quei rumori. È difficile che in sede di (auto) relazione il proponente possa far rilevare tali rumori. E' impossibile riposare nelle ore pomeridiane e neppure in quelle notturne quando si sommano anche i rumori provenienti da SELECTA che esercita 24 ore su 24 e per 7 giorni su 7.

Si contesta in questa sede il nulla osta acustico concesso dal Comune di Pineto in maniera superficiale perché senza avere esperito alcun sopralluogo o svolto una approfondita istruttoria, vista la collocazione del sito, meta' in zona industriale e meta' in zona agricola/residenziale. Il parere infatti si è basato unicamente sulla zonizzazione acustica determinata dal Comune di Pineto senza però valutare le regole di attuazione. Infatti l'allegato I del Piano Acustico del Comune di Pineto "norme tecniche di attuazione" all'art. 5 prevede la costituzione di una "zona cuscinetto" di almeno tra l'area industriale e quella agricola/residenziale oppure diversi altri adempimenti come una Relazione di Collaudo acustico e controlli strumentali effettivi. Del resto i rumori così come gli odori non hanno alcun ostacolo o barriera e vengono prodotti al confine con le civili abitazioni (vedi norme tecniche di attuazione in allegato).

Ribadiamo anche in questa sede che i due impianti operano senza alcun edificio (Selecta) o senza un edificio chiuso (SAID) e sono confinanti alle abitazioni PRESISTENTI. A nulla servirebbe una tenda presuntivamente sempre aperta di uno dei due impianti.

A proposito del piazzale, ribadiamo che è stato autorizzato dal Comune di Pineto n.3726 del 03-01-2017 come parcheggio su area agricola in violazione del primo comma dell'art. 8 DPR 160/10, ma questo sarà al vaglio della magistratura. Con provvedimento DPC026/06 del 11/01/2019 viene ampliata magicamente l'autorizzazione comunale che diventa normale area di lavorazione posta ancora più vicina alle abitazioni (nello specifico confinante con De Fabritiis).

Ed è proprio quella autorizzazione che avrebbe dovuto essere completamente rivalutata in questa sede perché , come emerso anche in sede PAUR non aveva visto VIA nonostante prevedesse un aumento maggiore di 1/5 e di codici CER anche pericolosi. Abbiamo già evidenziato nelle precedenti nostre Osservazioni che la Sentenza n. 209/2011 la Corte costituzionale ha stabilito che ***“La procedura VIA svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata ex post sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto o opera”*** anche ad una precedente autorizzazione “irregolarmente” non valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale .

In quella sede si sarebbe potuto verificare e valutare l'ulteriore abuso edilizio su area già autorizzata, dunque non solo Sono stati verificati TUTTI gli abusi dall'Autorità competente come violazione dell'art. 29 Tu ? Tale aspetto non ci sembra approfondito benchè già in precedenza vi è stato sottoposto?

Particelle:

- 258 sub 8
- 381
- 288
- 387

Norme violate:

- Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità con variazioni essenziali art. 31 TU Edilizia
- Violazione di Norme in materia ambientale D. Lvo152/06 e LR 31/10
- Opera incompatibile con disposizioni previste dal Piano Regolatore Generale approvato b Consiglio Comunale Pineto il 09-07-12

Durante il controllo a seguito del quale è stata emanata la sanzione di cui al giudizio 3928/23 sono emerse altre violazioni attinenti agli abusi contestati di cui sopra? Sarebbe configurabile una ulteriore ipotesi di “ modifica progettuale che rendono il progetto difforme a quanto autorizzato”? Si presume che se è contestato un abuso edilizio conseguentemente è contestabile una difformità dal progetto autorizzato che non è riportata tra le violazioni riscontrate.

Probabilmente in quella sede si sarebbe potuto comprendere come l'area autorizzata come parcheggio di mezzi sia diventata ricovero di cassoni che vengono riempiti con materiale metallico ossia l'area dalla quale si producono o peggiori rumori

Come mai da parcheggio diventa area di lavorazione ? (quale è da intendersi il riempimento di contenitori che poi vengono a loro volta caricati sui camion), in quale atto è stato autorizzato questo diverso utilizzo?

A pagina n. Si fa riferimento ad un approfondimento che doveva pervenire da Comune di Pineto circa l'uso della zona agricola di particolare interesse a parcheggio.

Di tale approfondimento non si fa più riferimento nell'atto DD 2019 che ha comunque autorizzato il parcheggio. Parcheggio trasformato in area di lavorazione e di cui si richiede con la presente sia verificata ed eventualmente inviata agli scriventi la specifica autorizzazione alla lavorazione di rifiuti.

- 3) Anche sulla richiesta di Valutazione dell'assoggettabilità al D. lgv 105/15 , il CCR-VIA si accontenta dalla dichiarazione progettuale del proponente che “ non sono detenute sostanze pericolose al di

sopra della soglia" e "che sarà prestata particolare attenzione alle procedure di controllo dei quantitativi detenuti."

Posto che vanno valutati i quantitativi autorizzati non quelli (dichiarati) detenuti e che tali quantitativi vanno sommati a quelli autorizzati a SE.lecta. E' inutile, ribadire la necessità di un serio studio di impatto cumulativo su entrambe gli impianti perché attigui e perché va previsto l'effetto domino in caso di incidenti: negli ultimi 7 anni si ricordano già un incendio SAID, un incendio Se.lecta, un inizio di incendio Se.lecta (si acquisiscano gli atti giudiziari).

Oltretutto sommessamente si ricorda agli scriventi che il Proponente è lo stesso a cui è stata comminata sanzione ex art. 29 perché deteneva molta più quantità di rifiuti autorizzata, oltre un serbatoio di carburante non autorizzato ed altre violazioni. È lecito dubitare delle dichiarazioni o promesse del richiedente?

Il serbatoio di carburante è stato conteggiato tra le sostanze pericolose detenute?

Tra l'altro è lo stesso proponente che ha avviato lavori in abuso edilizio di cementificazione dell'area ancor prima di chiedere autorizzazione regionale ed è lo stesso che ha prodotto documenti, modificato, sostituito, corretto.... In un caos cosmico per il quale ad oggi questi scriventi faticano ad avere chiarezza su cosa si sta per autorizzare e su quali studi effettivi si intende farlo. Di questa confusione documentale è complice anche la disorganizzata e confusa pubblicazione dei documenti sul sito dell'Autorità Procedente.

- 4) Il giudizio VIA non fa alcun riferimento all'impatto sul territorio e sulla valutazione economica degli immobili preesistenti e dei terreni circostanti oggi a vocazione agricola mentre in futuro, se diventassero edificabili, non avrebbero alcun valore economico.

In questa sede di contestazione anche il parere favorevole urbanistico del Comune di Pineto e quello della Provincia di Teramo concesso unicamente sotto il profilo meramente mappale ed anche qui di zonizzazione ed anche in questo caso senza fare alcuna valutazione almeno minimamente istruita sulla presenza di civili abitazioni e sulla commistione tra zona industriale di completamento e zona agricola /residenziale. Il PRG non ha previsto alcuna zona di rispetto tra i confini della zona industriale ed è ovvio che privi di qualsiasi ostacolo o due impianti di rifiuti, già improvvisamente autorizzati a confine con area agricola si espanderanno su questa circondano le civili abitazioni più di quanto già facciano

È forse una casualità che i terreni agricoli circostanti alla Said siano già stati acquistati dal sig. Di Giosia, proprietario sia di Said srl che Said sas? (si allegano visure catastali).

Solo a titolo esemplificativo si riportano qui stralci della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134 - Che respinge il ricorso alla sentenza TAR Napoli che aveva annullato il giudizio VIA emesso senza i dovuti approfondimenti in ordine al territorio circostante (cd criterio della vicinatis)

"è da ricordare come la V.I.A. debba assicurare che, per ciascun progetto, siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale. E ciò sia in base al previgente D.P.R. 12 aprile 1996, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", sia in forza del c.d. "T.U. in materia ambientale" di cui al D. lvo 152/06

Nello specifico siffatte valutazioni non risultavano eseguite, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale si è limitata ad indicare la destinazione urbanistica dell'area quale "zona industriale di progetto", senza formulare la benché minima considerazione in ordine all'impatto che il previsto impianto di stoccaggio avrebbe potuto avere sugli insediamenti produttivi delle varie Aziende agricole insediate nei dintorni: mentre ciò sarebbe stato *a fortiori* dovuto, considerando che il P.d.F. vigente imponeva la conservazione "a tutti gli effetti" dei "caratteri della zona agricola E fino all'installazione degli impianti".

A detta del Supremo Consesso amministrativo, la relazione della società privata istante risultava del tutto carente, perché - nel descrivere il sito di localizzazione del previsto nuovo impianto di stoccaggio e nel precisare che l'area era collocata in un ambiente funzionale caratterizzato dalla presenza industriale, frammista a terreno agricolo ed

infrastrutture viarie - aveva ommesso ogni valutazione delle realtà rurali presenti, limitandosi a sottolineare che "nell'immediata vicinanza non si rileva la presenza di strutture agricole di particolare significato", che "il tessuto residenziale più prossimo all'area è quello di P., le cui prime case sono a circa 3.000 metri a ovest della localizzazione" e che "alla stessa distanza circa, sono presenti a nord alcune abitazioni di custodi di aziende ...".

In buona sostanza - ha concluso il Consiglio di Stato - la valutazione allegata al procedimento di V.I.A., pur considerando ai fini residenziali un raggio ben più ampio della "immediata vicinanza", aveva ommesso *tout court* di indicare alcunché con riguardo agli insediamenti produttivi predetti, i quali invece avrebbero dovuto essere presi in considerazione, a prescindere dalla loro natura e dai loro caratteri, risultando irrilevante il fatto che si trattasse di aziende agricole o zootecniche a carattere industriale.

Invero - giusto quanto aveva già evidenziato il T.A.R. Napoli, in primo grado - il fatto che si trattasse di una zona industriale e di un'opera di interesse pubblico non poteva esimere gli organi procedenti dalle necessarie valutazioni di cui sopra, aventi ad oggetto tutti i possibili effetti sull'esistente, e ciò senza che potesse avere rilievo la destinazione urbanistica dell'area o la sua eventuale compromissione ambientale già in atto. Anzi, il fatto che il sito potesse risultare già, in parte, compromesso, di fini della tutela dell'ambiente, imponeva un'indagine semmai più pregnante, al fine di prevenirne il più possibile ogni potenziale aggravamento.

In altre parole, un procedimento di V.I.A. deve prendere in esame per intero la situazione dei luoghi, gli insediamenti esistenti e l'impatto che l'intervento in progetto può avere sugli stessi, a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona (residenziale, artigianale, industriale, zona agricola, etc.) o dalla natura degli immobili e/o delle attività (edifici residenziali, commerciali, produttivi e quant'altro): cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20.03.2008, n. 1439, secondo la quale, nella valutazione di impatto ambientale, deve essere oggetto di accurata ponderazione l'incidenza dell'impianto su tutti gli insediamenti produttivi della zona, indipendentemente dalla loro natura, se agricola od industriale, e dalla destinazione urbanistica di piano.

Consegue che l'eventuale insussistenza di pregiudizio alcuno - o l'eventuale situazione di un pregiudizio accettabile nella comparazione tra necessità di salvaguardia dell'ambiente ed interesse pubblico all'esecuzione dell'opera - deve costituire il risultato delle valutazioni e non può essere dato come apodittico punto di partenza.

Anzi, con riferimento ad un caso analogo, il Consesso di Palazzo Spada aveva già avuto modo di sottolineare, anche in precedenza, l'illegittimità di una deliberazione provinciale con la quale era stata autorizzata una società privata all'esercizio di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ove il provvedimento amministrativo di assenso non risultava supportato da un'idonea istruttoria circa la compatibilità dell'impianto con le industrie circostanti, con l'abitato e con le strutture ospedaliere che erano ubicate a breve distanza (Cons. Stato, sez. V, 20.02.2006, n. 695, in "Foro amm. CdS", 2006, 478).

- 5) Va inoltre evidenziato che con giudizio n. 3928/23 era stata disposta la sospensione della procedura V.I.A. per 6 mesi poi revocata dopo un mese e mezzo. E' stata riattivata la procedura di Verifica Impatto Ambientale senza la relativa informazione al pubblico interessato che aveva già dato prova di esistere, causando la lesione del diritto ad intervenire in maniera circostanziata nel procedimento. Solo casualmente qualche giorno fa è comparsa la pubblicazione della fissazione della conferenza dei servizi per il 22.09.23 ed il Giudizio 3989 del 31.08.2023 conclusivo di una procedura di verifica inizialmente severa e puntuale poi terminata in maniera approssimativa e frettolosa.

Per tutto quanto qui non ripetuto ci si riporta alle precedenti osservazioni già versate nella procedura.

Si respinga l'istanza in oggetto.

Pineto, 21 settembre 2023

Dr.ssa Clelia Delle Curti

Presidente Comitato A.S.T.

Alejandro De Fabritiis

Via Petrarca, 56
64025 Pineto (TE)
Cell. 348 3195045
E-mail: ing.delsole@hotmail.it
Pec: germano.delsole@ingte.it
P. Iva: 01665960678
C.F. : DLSGMN72S17Z133V



COMUNE di
PINETO

Provincia di Teramo

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

(ai sensi della Legge Quadro n. 447/95)


ALLEGATO 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(Rev. 01)

Tecnico incaricato

Ing. Germano Del Sole



Aprile 2015

gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico e dalle imprese.

Il piano deve contenere (art. 7, Legge 447/95):



l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti, nelle zone da risanare;

- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

6.2 Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;

Allegato 1 – Norme Tecniche di Attuazione (Rev. 01)

Pag. 24 di 40



COMUNE DI PINETO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

5. ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Zone di potenziale conflitto

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al paragrafo 3.

Inoltre, per le opere soggette a DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO che si insediano nelle zone di potenziale conflitto dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di Controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA
Direttore F.F. Dott.ssa Marina Danese
C.da Casalena- 64100 Teramo
Tel 0861/420576/588
Peo: siesp@asiteramo.it
Pec: siesp@pec.asiteramo.it



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. n.0031016/23 del 07/04/2023

Al Sig.ri

Clelia Delle Curti
Alejandro De Fabritiis
c/o clelia.dellecurti@pec.it

OGGETTO: Said e Selecta – Plneto – Richiesta Urgente. – Comunicazioni SIESP.

In esito segnalazione assunta al prot. n. 0021865/23 del 10/03/2023, si comunica che è in corso un tavolo tecnico con la Ditta probabilmente coinvolta al fine di monitorare e gestire correttamente le eventuali emissioni odorigene che si verificano.

Tanto era dovere degli Scriventi.

Il Tecnico della Prevenzione
Dr. Gabriele Galantini

Il Dirigente Medico del S.I.E.S.P.
Dott.ssa Deborah Turacchio

VISTO:

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott.ssa Marina Danese



OGGETTO:

Ditta S.A.I.D. S.r.l. Zona Industriale Scerne di Pineto, Comune di Pineto (TE)... Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con Determinazione Dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019.

Relazione Tecnica

Il sopralluogo è stato effettuato in seguito alla richiesta della Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti relativamente alle segnalazioni pervenute di molestie olfattive percepite dai residenti in prossimità della Ditta oltre che per verificare l'esecuzione di lavori relativi all'ampliamento del piazzale.

La Ditta SAID è autorizzata alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con Determinazione Dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019.

Nell'area esterna lato sud dell'impianto si è osservata la presenza di una recinzione mobile che separava fisicamente il piazzale dall'area di cantiere e si è osservato che non erano in corso attività all'interno dello stesso (foto 1-2).

Il Sig. Di Giosia Lino, presente alle attività di controllo in qualità di Responsabile Legale della Società SAID S.A.S. proprietaria di entrambe le aree ha riferito che la Ditta S.A.I.D. S.A.S. di Lino Di Giosia & C. ha presentato la S.C.I.A. al Comune di Pineto ai fini della realizzazione di un piazzale pavimentato e annessa struttura temporanea da adibire a parcheggio automezzi-struttura di servizio, in data 14/07/2022, come da cartellone di cantiere regolarmente affisso (foto 3).

In merito a quanto sopra lo stesso ha precisato che la ditta S.A.I.D. S.R.L. autorizzata alla gestione dei rifiuti sulla base del Provvedimento N. DA 21/126 del 04/10/2013, aggiornato con determina DPC026/06 del 11/01/2019, ha presentato istanza di P.A.U.R. allo sportello Regionale competente in data 08/08/2022 (Nota acquisita al Prot. Regionale N. 298284/22 del 08/08/2022), dando evidenza di avere già inoltrato apposita S.C.I.A. al Comune di Pineto, finalizzata alla realizzazione del piazzale e opere temporanee in data 06/07/2022.

Si riporta lo stralcio della ricevuta di presentazione presso il S.U.A.P. del Comune di Pineto:

"...omissis

2 - Riferimenti della pratica SUAP	
Codice Pratica:	00648060671-23062022-1620
Protocollo SUAP:	REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0037899 del 06/07/2022
Domicilio elettronico dichiarato:	cesare.balducci@geopec.it

"...omissis".

Servizio, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 pertanto richiedeva di presentare istanza di autorizzazione allo scarico utilizzando la relativa modulistica.

In merito a tale aspetto si fa presente che allo stato attuale le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di scarico sono inviate al canale del Consorzio di Bonifica secondo le previsioni dell'Autorizzazione vigente di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019.

Con la stessa nota il servizio competente (Prot. 30615/22 del 17/08/2022) invitava il Comune di Pineto a chiarire gli aspetti urbanistici.

Il sopralluogo si concludeva rinviando la conclusione dei controlli ad ulteriori approfondimenti da eseguire di concerto con gli organismi competenti regionali e comunali. Per quanto sopra si resta in attesa di eventuali determinazioni da parte delle Autorità competenti.

In riferimento alla segnalazione circa la presenza di molestie olfattive, nel corso del sopralluogo è stata osservata la presenza di emissioni odorigene provenienti verosimilmente dall'impianto adiacente (Ditta Se.lecta) in prossimità della recinzione lato est, oggetto di accertamenti in pari data per cui si riferirà con separata nota.

Si allegano:

- All.1 Documentazione fotografica e Immagine aerea Google Earth;
- All.2 Verbale di sopralluogo congiunto ARTA Provincia del 22/09/22;
- All.3 Determinazione Regione Abruzzo n. DPC026/06 del 11/01/2019.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Ufficio Rifiuti e Terre e Rocce da Scavo, Impianti di trattamento rifiuti, Siti
contaminati, monitoraggio Acque sotterranee, AIA Rifiuti

Ing. Michela Piccioni

Firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente della Sezione
Controlli Integrati, Rischi Ambientali, Centro di
Riferimento per l'Amianto

Ing. Gaia Bramanti

Firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.





CITTÀ di PINETO
PROVINCIA DI TERAMO
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

PALAZZO POLIFUNZIONALE - L.GO P.FAVA
085.9495283 - mob. 366.6283640 - fax. 085.9492046
poliziainunicipale@comune.pineto.te.it



17727
Prot N° V/2023

Pineto, 25/07/2023

Al Comandante

SEDE

Oggetto: Relazione di servizio su esposto dei sigg. Clelia Delle Curti e Alejandro De Fabritiis.

La sottoscritta Ag. di P.L. Di Lembo Trisha, dichiara quanto segue:

In data 21/07/23 l'Ag. Di Lembo si reca sul luogo indicato dall'esposto per ulteriore verifica rilevando, giunta sul posto alle ore 18.15 circa, ivi staziona fino alle ore 18.30 circa, accertando la presenza di odori sgradevoli, probabilmente maggiormente rilevanti per il caldo.

Il tutto si riferisce per dovere d'ufficio, per gli accertamenti necessari e l'adozione degli adempimenti di competenza.

La verbalizzante

Trisha Di Lembo